



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 115

Sospensione temporanea al traffico veicolare su Via Carducci

IL COMANDANTE

Vista la richiesta presentata al protocollo del Comune di Racale dalla Ditta Canale srl, acquisita con il n. 21329 del 12.11.2021, con la quale la predetta comunicava che avrebbe provveduto all'effettuazione di lavori relativi alla realizzazione di un impianto di distribuzione di gas naturale su Via Carducci, dal 16.11.2021 al 26.11.2021, dalle ore 07:30 alle ore 17:30 di ogni giorno;

Ritenuto che per la realizzazione dei predetti lavori sia necessario, per motivi legati all'ingombro delle attrezzature utilizzate e al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, ordinare la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta ambo i lati su Via Carducci, nel tratto compreso dalle intersezioni della predetta strada con Via Diaz e Via Pascoli, dal 16.11.2021 al 26.11.2021, dalle ore 07:30 alle ore 17:30 di ogni giorno;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.,

Visto il decreto n. 6 del 20.05.2019;

ORDINA

La sospensione temporanea al traffico veicolare, con conseguente divieto di transito, ed il divieto di sosta ambo i lati su Via Carducci, nel tratto compreso dalle intersezioni della predetta strada con Via Diaz e Via Pascoli, dal 16.11.2021 al 26.11.2021, dalle ore 07:30 alle ore 17:30 di ogni giorno.

La ditta interessata procederà, su disposizione della direzione dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere, alla chiusura della strada ed alla messa in sicurezza della zona interessata dai lavori provvedendo al transennamento della stessa ed all'apposizione della segnaletica indicante sia la chiusura che le deviazioni del traffico veicolare, secondo le norme vigenti previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

La ditta dovrà, inoltre, assicurare la costante manutenzione, restando unica responsabile per eventuali danni a terzi, causati da mancanze o inefficienze della segnaletica, esonerando il sottoscritto ed il Comune di Racale da qualsiasi forma di responsabilità.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R 1199/1971, entro il 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia trasmessa alla ditta esecutrice dei lavori.

Dalla residenza comunale, 15.11.2021.

**II COMANDANTE
Dott. Daniele SANTANTONIO**